



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

N°. 2 Registro del Servizio Del 11/01/2021	N°. 16 Registro Generale Del 11/01/2021
---	--

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SOGGETTI DEFINITI “POSITIVI A COVID-19“, IN ISOLAMENTO DOMICILIARE COMPRENSIVO DELLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO A CENTRO AUTORIZZATO DEGLI STESSI. CIG.: Z6E301F3CA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASECO S.R.L. CON SEDE IN VIA ROMA N° 139, 17038 VILLANOVA D’ALBENGA (SV), P.I.: 01592240095. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 12.200,00=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Attesa** la propria competenza ai sensi:
 - della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31/01/2020;
 - del Decreto Sindacale n. 11 del 10/03/2020 di conferimento della responsabilità della posizione organizzativa dall’11/03/2020 sino al 31/12/2020 prorogato con Decreto Sindacale n. 36 del 29/12/2020 fino al 30/04/2021;
 - del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- **considerato** che, relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti da soggetti definiti “positivi a COVID-19“, in isolamento domiciliare, è necessario procedere con una gestione distinta dal canale della raccolta dei rifiuti solidi urbani, ciò al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19;
- **vista** la nota della Ditta BASECO s.r.l. con sede in Via Roma n° 139, 17038 Villanova d’Albenga (SV), P.I.: 01592240095, in atti prot. n° 0000407 del 08/01/2021, con la quale conferma la validità dell’offerta n° 00000579-1 Commerciale del 24/03/2020 (in atti prot. n° 0006460 del 26/03/2020);
- **vista** la nota della Regione Liguria datata 14/03/2020 prot. n° PG/2020/100235, in atti prot. n° 0005784 del 16/03/2020 avente ad oggetto “Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al Covid 19 o in isolamento domiciliare” con la quale, tra l’altro, è stata trasmessa la nota dell’Istituto Superiore della Sanità prot. n° AOO-ISS 12/03/2020 0008293;
- **visto** il DPCM del 23/02/2020 e seguenti, emanati allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19;
- **viste** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n° 2/2020 del 01/03/2020 e seguenti ed in particolare la n° 75/2020 del 28/10/2020 in atti prot. n° 0020896 del 29/10/2020, del seguente tenore:
“...omissis....”

ORDINA

1. di reiterare, fino alla vigenza dello stato di emergenza disposto con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e ss.mm. ed ii., la durata delle misure individuate dall'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020, reiterata con Ordinanza n. n.58 dell'11 settembre 2020 ed Ordinanza n.70 del 15 ottobre 2020, confermando l'operatività dei suddetti provvedimenti esclusivamente nei confronti delle utenze domestiche che includano soggetti individuati come positivi al Covid 19 e pertanto tenuti all'isolamento domiciliare in base alle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;
2. di prescrivere, per quanto riguarda tutte le altre utenze domestiche che includono soggetti NON positivi al COVID, ma segnalati per misure di carattere cautelare dalle ASL, la gestione dei rifiuti urbani tramite raccolta in doppio sacco in cui conferire tutti i rifiuti prodotti senza differenziazione ed il successivo avvio agli usuali canali di trattamento/smaltimento.

....omissis....”;

- **considerato** che il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31/01/2021 lo stato d'emergenza per COVID-19 (D.L. 07/10/2020, n° 125);
- **visti**:
 - l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
 - l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00= e che detta soglia è stata aumentata ad € 75.000,00=(decreto legge 16/07/2020, n° 76, convertito in legge 11/09/2020, n° 120);
- **dato atto che**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è la lotta alla diffusione del virus COVID-19;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016;
- **considerato** che il vigente Regolamento Comunale dei Contratti fissa il limite massimo per l'affidamento diretto in € 200.000,00 nel rispetto degli ulteriori specifici limiti fissati dalla normativa in materia;
- **vista** l'urgenza di procedere in merito;
- **dato inoltre atto** che per la presente procedura è stato acquisito il CIG: Z6E301F3CA;
- **ritenuto** di assumere determinazione a contrattare relativamente alla fornitura in argomento;
- **considerato** che in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione questo Ente è in regime di “ESERCIZIO PROVVISORIO”;
- **considerato** che il costo per l'espletamento del predetto servizio trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n° 1609200;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- **considerato** inoltre che il servizio di cui trattasi è un servizio pubblico essenziale non derogabile per l'ente territoriale, il quale ne deve garantire la sufficiente copertura sia in ordine agli obblighi di legge sia in relazione alle incombenze connesse con il mantenimento dell'igiene e della salute pubblica, in quanto necessario per la gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti in isolamento definiti "POSITIVI COVID-19";
 - **visti:**
 - ✓ l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
 - ✓ l'art. 183 T.U. del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
 - ✓ il decreto legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
 - **considerato** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dalla responsabile del Settore gestione risorse finanziarie ai sensi dell'art. 151, comma 4 – del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
 - **vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 06/04/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PMA 1, D.LGS. N° 267/2000)", immediatamente eseguibile;
 - **vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 06/04/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N° 267/2000) E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011", immediatamente eseguibile;
 - **accertata** la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale dell'esercizio in corso;
 - **dato atto** della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;
- in conformità,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) **di approvare** tutto quanto in premessa indicato e, nello specifico, il preventivo di spesa presentato dalla Ditta BASECO s.r.l. con sede in Via Roma n° 139, 17038 Villanova d'Albenga (SV), P.I.: 01592240095, relativo alla gestione dei rifiuti prodotti da soggetti definiti "positivi a COVID-19", in isolamento domiciliare comprensivo della raccolta, trasporto e smaltimento a centro autorizzato degli stessi, in atti prot. n° 0006460 del 26/03/2020, confermato dalla ditta medesima con nota in atti prot. n° 0000407 del 08/01/2021;
- 2) **di assumere**, determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n° 267/2000, ss. mm. e ii., avente contenuto, finalità, forma, e caratteristiche come sopra indicati, stabilendo:
 - che il fine che si intende perseguire con il contratto è la lotta alla diffusione del virus COVID-19;
 - che l'oggetto del contratto è la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti definiti "contatti da COVID-19" e "positivi a COVID-19", in isolamento domiciliare comprensivo della raccolta, trasporto e smaltimento a centro autorizzato degli stessi;
 - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, essendo l'importo dell'appalto inferiore a € 40.000,00=, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- 3) **di affidare**, a tutto il 31/01/2021 (fatte salve ulteriori proroghe dello stato di emergenza per COVID-19) e secondo procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016, alla Ditta BASECO s.r.l. con sede in Via Roma n° 139, 17038 Villanova d'Albenga (SV), P.I.: 01592240095, l'incarico per la gestione dei rifiuti prodotti da soggetti definiti "contatti da COVID-19" e "positivi a COVID-19", in isolamento domiciliare comprensivo della raccolta, trasporto e smaltimento a centro autorizzato degli stessi, come da preventivo in atti prot. n° 0006460 del 26/03//2020, confermato dalla ditta medesima con nota in atti prot. n° 0000407 del 08/01/2021, dando atto che la spesa ammonta a presunti € 10.000,00=(oltre IVA ai sensi di legge);
- 4) **di impegnare**, in favore della Ditta BASECO s.r.l. con sede in Via Roma n° 139, 17038 Villanova d'Albenga (SV), P.I.: 01592240095, per le finalità di cui trattasi, la somma di complessivi €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 12.200,00**=(IVA ai sensi di legge inclusa), con imputazione al capitolo di spesa n° **1609200** del corrente esercizio finanziario, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
- 5) **di dare atto** che il suddetto atto di spesa rientra nelle spese correnti dell'Ente in quanto trattasi della gestione dei rifiuti prodotti da soggetti definiti "positivi a COVID-19", in isolamento domiciliare comprensivo della raccolta, trasporto e smaltimento a centro autorizzato degli stessi;
 - 6) **di dare atto** che la liquidazione avverrà a consuntivo in base alla effettiva attività svolta;
 - 7) **di dare atto** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
 - 8) **di comunicare** il presente provvedimento al Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

AVVERTE

che, ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 della legge n. 241 dello 07/08/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell'art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Danilo MURAGLIA